

# **Aspetti particolari della normativa comunitaria riguardante il commercio con l'Iran**

**Analisi Reg. 961/2010 e successive modifiche  
(REGOLAMENTO UE N. 267/2012) e successive  
modifiche**



**Tupponi, De Marinis, Russo & Partners**  
*International Business Law Firm*

**Tupponi, De Marinis, Russo & Partners**  
**International Business Law Firm**

**Via Maceri, 25 - 47100 Forlì (FC)**

**Tel. + 39 0543 33006**

**Fax. + 39 0543 21999**

**E-mail: [tupponi@tupponi-demarinis.it](mailto:tupponi@tupponi-demarinis.it)**

**Web site: [www.tupponi-demarinis.it](http://www.tupponi-demarinis.it)**  
**[www.commercioestero.net](http://www.commercioestero.net)**

# INQUADRAMENTO GENERALE DEL REG. 961/2010

Qualche riflessione cinque mesi dopo l'emanazione:

- Osservazioni sulla due-diligence oggettiva
- Osservazioni sulla due-diligence soggettiva

# INQUADRAMENTO GENERALE DEL REG. 961/2010

- L'oggetto dell'esportazione : merci vietate, ma
- autorizzabili (All. 1, 2 e 3), merci autorizzabili
- (All. 4) e merci sempre vietate (All. 6).
- I soggetti embargati (All. 7 e 8)
- Le restrizioni finanziarie (in particolare l'art. 21)
- Trasporti, investimenti e assicurazioni
- Gli USA (l'Office of Foreign Assets Control - OFAC)
- I Paesi "defilati" (Turchia, UAE)

# ALCUNI ASPETTI OGGETTIVI DELLE RESTRIZIONI

- L'esportazione verso l'Iran è soggetta a restrizioni, ma non è vietata tout court
- L'impianto del Reg. 961/2010 è simile per questo aspetto a quello del precedente Reg. 423/2007
- Gli allegati "oggettivi" sono costruiti sulla base del Reg. 428/2009 sul "duale"

## ALCUNI SPUNTI

- Codici doganali e descrizione negli Allegati
- Impianti complessi
- La "due diligence" oggettiva
- “Direttamente o indirettamente”
- "direttamente o indirettamente

# ALLEGATI al Regolamento

Allegato Reg. Iran	Natura dei beni	Regime di esportazione	Principali disposizioni di riferimento
	Beni Duplice Uso, fatti salvi determinati sistemi e apparecchiature riguardanti le telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(a), 2(2), 4, 5(1)(b)(d) e, per quanto riguarda la deroga specifica MISE, articolo 7, del Regolamento Iran. L'intero Allegato I del Regolamento Duplice Uso è incorporato a questo documento, ma sono fatti salvi — purché non in conflitto con altre restrizioni comunitarie — determinati elementi della Categoria 5 del medesimo (Telecomunicazioni e "Sicurezza dell'Informazione").
II	Beni non necessariamente ricompresi nella disciplina del duplice uso, ma che comunque possono contribuire allo sviluppo nucleare-militare iraniano.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(a), 2(3), 4, 5(1)(b)(d) e, per quanto riguarda la deroga specifica MISE, articolo 7, del Regolamento Iran. I riferimenti fatti all'Allegato I del Regolamento Duplice Uso (colonna a destra) servono ad indicare che i relativi beni sono collegati ma comunque distinti. In altre parole, tale annotazioni semplicemente specificano che il bene, nonostante il suo collegamento con il rispettivo materiale identificato con la corrispondente numerazione nell'Allegato I del Regolamento Duplice Uso, non si confonde con questo ultimo né si assoggetta necessariamente alle stesse
			limitazioni.

# ALLEGATI al Regolamento

Allegato Reg. Iran	Natura dei beni	Regime di esportazione	Principali disposizioni di riferimento
III	Beni che potrebbero essere utilizzati ai fini della repressione interna.	Divieto, con possibilità di deroga specifica MISE.	Articoli 2(1)(b), 5(1)(c)(e) del Regolamento.
IV	Beni che possono contribuire allo sviluppo nucleare-militare iraniano, non rientranti negli Allegati I e II.	Preventiva autorizzazione MISE, applicandosi la procedura di cui all'articolo 11 del Regolamento Duplice Uso.	Articoli 3 e 5(2) del Regolamento.
VI  -	Tecnologie chiave per l'industria del petrolio e del gas, in particolare beni riguardanti la prospezione e produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione di gas naturale.	Divieto senza possibilità di preventiva autorizzazione o deroga. Le uniche eccezioni sono la per la manutenzione e riparazione di impianti non soggetti a restrizioni.	Articolo 8.



## **PERCORSO DELLA *DUE-DILIGENCE* OGGETTIVA**

- Valutare divisione dell'impianto o fornitura nei suoi componenti elementari fino ad un grado in cui l'ulteriore separazione non sia tecnicamente fattibile.
- Verifica della classificazione doganale di tali componenti ai fini di accertare la necessità di compilazione del modulo B nell'ambito della procedura CSF.

## **PERCORSO DELLA *DUE-DILIGENCE* OGGETTIVA**

- Confronto dell'elenco dei componenti dell'impianto con l'Allegato IV del Regolamento Iran (perimetro dell'autorizzazione preventiva).
- Nel caso di conflitto, valutare la possibilità e l'opportunità di richiedere un'autorizzazione preventiva MISE ex articolo 3 del Reg. 961/2010.

## **PERCORSO DELLA *DUE-DILIGENCE* OGGETTIVA**

- Verifica del rispetto del principio antielusione di cui agli Allegati 2, 4 e 6 del Regolamento Iran (pagina 47) (testo rettificato il 24 febbraio 2011) in base (a) al carattere accessorio e all'impossibilità tecnica di riutilizzo dei beni soggetti a restrizione.

## ASPETTO SOGGETTIVO

- Soggetti embargati (All. 7 e 8)
- Persona, entità o organismo iraniano (art. 1 lett. m):
  - lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell'Iran,
  - qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran,
  - qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran,
  - qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dall'Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti.

# ***DUE DILIGENCE SOGGETTIVA***

**Esigenza di procedere alla due diligence  
soggettiva:**

- Per consentire la procedura ex art. 21
- Per tutelare l'azienda

*Art. 32.2 Reg. 961/2010 : I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.*

## **PERCORSO DELLA *DUE-DILIGENCE* SOGGETTIVA**

- Predisporre un elenco delle controparti, dei rappresentanti delle medesime ed eventuali intermediari (agenti, distributori, trasportatori, consulenti, banche, ecc.);
- I soggetti sono "iraniani"?
- Si tratta di soggetti inclusi negli Allegati 7 e 8?

## **PERCORSO DELLA *DUE-DILIGENCE* SOGGETTIVA:**

- Attenzione: ci sono diverse forme di traslitterazione dei nomi in farsi ed in arabo dall'alfabeto arabo a quello latino (ad esempio: "*Mohammed*", "*Muhammad*"). Verificare anche grafie alternative di ognuno dei nomi;
- Esistono segnali di triangolazione o del fatto che la controparte agisca in nome e per conto di terzi?

# NOVITA' DEL REG. 961/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE

## Art. 21 : I trasferimenti di fondi da e per un organismo iraniano

1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un'entità a un organismo iraniani sono trattati come segue:

a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V, se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;

b) altri trasferimenti di importo inferiore ai 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V, se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;

c) altri trasferimenti di importo superiore ai 40 000 EUR o equivalente necessitano di un'autorizzazione preliminare delle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V